SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2001, n. **48.**

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ART. 1.
(Aumento del ruolo organico).

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 2.
(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte).

1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 115. - *(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione)* — *1.* Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le fun-

zioni di consigliere della Corte di cassazione.

ART. 116. - *(Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) — 1.* Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

ART. 117. - *(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) — 1.* I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie ».

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

ART. 3.

(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie).

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.

3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO

ART. 4.

(Magistrati distrettuali).

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magi-

strati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

ART. 5.

(Compiti dei magistrati distrettuali).

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

ART. 6.

(Designazione dei magistrati in sostituzione).

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

ART. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

ART. 8.

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER UDITORE GIUDIZIARIO

ART. 9.

(Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario).

1. Gli articoli 123 e 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 123. – *(Concorso per uditore giudiziario) – 1.* La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*ter*, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*ter*, comma 2.

ART. 123-*ter*. - *(Prove concorsuali) – 1.* La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e *h),* e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera *i),* non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le

sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3 ».

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta »;

b) al comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis* »;

c) al comma 2, dopo le parole: « da mettere a concorso » sono inserite le seguenti: « ai sensi degli articoli 123 e 126-*ter* »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta »;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-*ter*, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato ».

3. All'articolo 125-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione

in uno dei tre concorsi precedentemente banditi »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni »;

d) al comma 6 le parole: « per tutta la durata della procedura concorsuale. », sono sostituite dalle seguenti: « dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. »;

e) al comma 8 le parole: « funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava » sono sostituite dalle seguenti: « personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 ».

4. All'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1*-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-*bis* »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-*quinquies*, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-*bis*, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-*bis* può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le

indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione ».

5. Dopo l'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 125-*quinquies. – (Correttori esterni). – 1.* Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e

i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento ».

6. Gli articoli 123-*bis*, 123-*quater* e 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al terzo comma, le parole: « , previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, » sono soppresse.

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - *(Sottocommissioni)*. – *1*. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ».

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « ha facoltà di richiedere » sono sostituite dalla seguente: « richiede » e le parole: « nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso » sono soppresse.

ART. 11.

(Norme di coordinamento).

1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « alla data della pubblicazione del bando di concorso » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ».

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « 123, comma 1, lettera *a)*, 123-*bis*, 123-*quater*, 123-*quinquies*, » e le parole: « nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previ-

ste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: « due membri » sono sostituite dalle seguenti: « un membro ».

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: « Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, » sono soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.

ART. 12.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

ART. 13.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppresse le parole: « , salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ».

2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

ART. 14.

(Concorso per magistrato di tribunale).

1. Dopo l'articolo 126-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 126-*ter*. - *(Concorso per magistrato di tribunale) — 1.* Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1,

hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2):

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-*ter*.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario ».

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

ART. 15.

(Limiti di ammissibilità e successivi concorsi).

1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-*ter* ».

ART. 16.

(Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale).

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 129-*bis*. – *(Tirocinio)*. – *1.* Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-*ter* compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.

ART. 129-*ter*. - *(Trattamento previdenziale e assistenziale)*. — *1*. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-*ter* è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ».

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997).

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: « biennale ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: « biennale » e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: « biennali »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2-*ter*. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale ».

ART. 18.

(Reclutamento di uditori giudiziari).

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera *i)* del comma 2 del citato articolo 123-*ter*, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-*ter*, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.

ART. 19.

(Proroga di graduatorie concorsuali).

1. Per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, è prorogata fino al 30 giugno 2001:

a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso circoscrizionale per ex assistente giudiziario (attualmente cancelliere, posizione economica B3) indetto con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali 20 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 43 del 3 giugno 1997;

b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di ex operatore amministrativo (attualmente operatore giudiziario, posizione economica B2) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997;

c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex dattilografo giudiziario (attualmente operatore giudiziario, posizione economica B1) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.

ART. 20.

(Disposizioni concernenti i giudici di pace).

1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 22.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

« TABELLA B

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale ...	10.109 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4563):

Presentato il 4 aprile 2000 dal Ministro della giustizia (DILIBERTO).

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 2000, con parere delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9, 10, 11, 23, 24 maggio 2000; 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 28 giugno 2000.

Relazione scritta annunciata il 9 maggio 2000 (atto n. 4563,88, 1265, 2178, 4086 e 4497-*A*).

Esaminato in aula l'11 ottobre 2000 ed approvato il 18 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7377):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 ottobre 2000, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione il 7, 29 e 30 novembre 2000; il 19 e 21 dicembre 2000; 11 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 12 gennaio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 17 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4563-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 30 gennaio 2001 ed approvato il 1º febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 11 agosto 1973, n. 533 reca: «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.».

— La legge 9 agosto 1993, n. 295 reca: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura.».

Note all'art. 2:

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: «Ordinamento giudiziario».

— La legge 21 maggio 1956, n. 489, recava: «Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

— La legge 29 novembre 1971, n. 1050, recava: «Modificazioni della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

— La legge 30 luglio 1985, n. 405, recava: «Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relativa all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

Note all'art. 5:

— La legge 8 marzo 2000, n. 53 reca: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

— Si trascrive il testo dell'art. 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 192 *(Assegnazione delle sedi per tramutamento).* — L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'art. 148. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.».

— Per il testo dell'art. 125-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi note all'art. 9.

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giuridico):

«Art. 110 *(Applicazione dei magistrati).* — 1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-*bis*. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

«Art. 5 *(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione).* — 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

— Il testo dell'art. 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 125 *(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)*. — 1. Salvo quanto previsto dal *comma 3-bis* il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso *ai sensi degli articoli 123 e 126*-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. *Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.*

3-*bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.*

3-*ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'art. 125*-ter, *commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato».*

— Il testo dell'art. 125-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 125-*ter (Commissione esaminatrice)*. — *1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.*

1-*bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.*

1-*ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.*

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. *Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.*

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto *dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.*

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da *personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999* e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.».

— Il testo dell'art. 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 125-*quater (Lavori della commissione)*. — 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

1-*bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3*-bis.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-*bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'art. 125*-quinquies*, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.*

3-*ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3*-bis*, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.*

3-*quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3*-bis *può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.*

3-*quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.».*

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), vedi note all'art. 17.

— Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in note all'art. 11.

— Si trascrive il testo degli articoli 12, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenute nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):

«Art. 12. Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

(Comma abrogato dall'art. 18, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398).

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

Se la commissione è divisa in sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.».

«Art. 15. — Ogni membro della commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, può formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte, rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal presidente o dal commissario magistrato più anziano.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali.

La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria sulla idoneità o non idoneità di un candidato in caso di dissenso fra i membri della sottocommissione, non è applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.».

«Art. 16. — Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

Le frazioni di voto non sono calcolate.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 127 *(Nomina ad uditore giudiziario).* — I concorrenti dichiarati idonei sono classificabili secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia *richiede* al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 124 *(Requisiti per l'ammissione al concorso).* — Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della *legge 15 maggio 1997, n. 127,* che, *alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda* risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolginiento della prova scritta».

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 20 (*Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-*ter* e 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quarnta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

— L'art. 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) è il seguente:

«Art. 8 *(Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie).* — Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:

1) essere cittadino italiano, di razza italiana (12), di sesso maschile (13), ed iscritto al P.N.F. (14);

2) avere l'esercizio dei diritti civili;

3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica (15);

4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

---

(12) Il requisito della razza italiana deve intendersi non più prescritto. ai sensi dell'art. 3 Cost.

(13) Il requisito del sesso maschile non è più prescritto, ai sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, riportata alla voce capacità giuridica della donna.

(14) Il requisito dell'iscrizione al P.N.F. deve intendersi non più prescritto, per effetto della caduta del regime fascista.

(15) L'art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi discriminazione tra i cittadini in relazione alle opinioni politiche.

— Il testo dell'art. 6 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazione al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6. — La commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera *a)* dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovrà riferirsi ad un argomento, che abbia relazione con entrambe.

Non più tardi delle ore dieci antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno *un membro* della commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza».

— Il testo dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 12 *(Assunzione dei magistrati per concorso).* — 1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.

Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.».

— Si trascrive il testo dell'art. 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 129 *(Tirocinio giudiziario).* — Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almento due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicedirettore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almento un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.».

— La legge 30 maggio 1965, n. 579 reca: (Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, reca: (Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari).

Note all'art. 12:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 125, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi note all'art. 9.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 121 *(Ammissione a funzioni giudiziarie).* — Per essere ammesso a funzioni giudiziarie della magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario».

Note all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 42-*sexies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 42-*sexies (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio).* — Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari):

«Art. 7 *(Decadenza, dimissioni e revoca).* — 1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'art. 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):

«Art. 9 *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari).* — 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministero della giustizia».

— Per la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9 della legge qui pubblicata.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 9.

— Per la nuova formulazione degli articoli 126-*ter* e 29-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) vedi articoli 14 e 16 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 15:

— Si trascrive il testo vigente del secondo comma dell'art. 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. *Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126*-ter».

— Per la nuova formulazione degli articoli 123 e 126-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi articoli 9 e 14 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 126-*ter,* vedi art. 14 della legge qui pubblicata.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, reca: «Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari».

— La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: «Norme per la ricognizione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti».

— La nuova formulazione dell'art. 126-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è riportata nell'art. 14 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 17:

— Il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*. — 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-bis. *La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.*

2-ter. *L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.*

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura».

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9 della legge qui pubblicata

Nota all'art. 20:

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):

«Art. 7 *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)*. — 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni del giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. (Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età).

1-*bis*. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *f*). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-*ter*. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-*quater*. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-*ter*».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi note all'art. 17 della legge qui pubblicata.

— Per il testo dell'art. 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi art. 9 della legge qui pubblicata.

— L'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva la prova preliminare, diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

— L'art. 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva l'istituzione della commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare, la sua composizione e la durata.

— L'art. 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva il regolamento del Ministro della giustizia per lo svolgimento della prova preliminare.

01G0096

LEGGE 9 marzo 2001, n. **49.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2001, N. 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).* – *1.* Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio).* — *1.* L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per

ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

L'articolo 3 è sostituito del seguente:

«Art. 3. - *(Disposizioni in materia di controlli e di personale). — 1.* L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla do-

tazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere.»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazioni periodiche».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* - *(Contabilità speciale).* – *1.* La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento».

All'articolo 6, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «dall'attuazione», *sono inserite le seguenti:* «degli articoli 1 e 2».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis*. - *(Fondo per l'emergenza BSE).* – *1.* Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000

per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 50 miliardi; *b)* lire 51 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di le-

ganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-*ter*. - *(Agevolazioni).* – *1.* Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma

di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchè la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera *b)*.

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.

Art. 7-*quater* - *(Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281)*. – *1*. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".

3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente

unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7-*quinquies* - *(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)*. – *1.* È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

Al titolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4947):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro delle politiche agricole e forestali (PECORARO SCANIO) e dal Ministro della sanità (VERONESI) l'11 gennaio 2001.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 gennaio 2001 con pareri della commissione 1ª, 4ª, 5ª, 12ª, 13ª e Giunta affari Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 2001.

Esaminato dalla 9ª commissione il 23, 24 gennaio 6, 7, 13, 15, 21, e 22 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 27 febbraio 2001 e approvato il 28 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7647):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1º marzo 2001 con pareri del Comitato per la legislazione, I, II, V, VI, X, XI, XII e Parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 1º marzo 2001.

Esaminato in aula il 6, 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

01G0101

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta dell'8 marzo 2001 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

ART. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».

ART. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata ».

ART. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

ART. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ».

ART. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno

autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ».

ART. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ».

ART. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la

questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

ART. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

ART. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

01A2824

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 febbraio 2001.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea, che consente l'esercizio della professione di docente di scuola elementare in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 3 luglio 2000, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Barbara Gisser, i titoli professionali conseguiti in Austria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 9 gennaio 2001, prot. n. 2502/B3/2000, con cui il provveditore agli studi di Udine ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «zeugnis über die lehramtsprüfung für volksschulen» rilasciato in data 25 giugno 1973 dall'Accademia pedagogica della regione federale - Tirolo alla sig.ra Barbara Gisser, nata a Nikolsdorf (Tirolo - Austria) il 16 agosto 1953, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 16 febbraio 2001

p. *Il direttore generale:* IODICE

01A2361

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 febbraio 2001.

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-*bis*, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Ritenuto che per il momento è necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi, con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati *A* e *B* del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che, successivamente, si provvederà ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati *A* e *B* del succitato regolamento CE n. 338/97;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, inclusi negli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato *B* del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporrà il registro degli esemplari secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

5. Il registro di cui al comma 1 è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate all'allegato 5 al presente decreto;

6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;

b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari, i delfinari e le mostre faunistiche;

c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che provvederà alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovrà essere disponibile ad ogni richiesta delle autorità proposte ai controlli.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato *A*, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 4, dovrà essere riconsegnato al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma.

3. Ai fini di una proficua gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 5.

1. Il presente decreto, compresi i 5 allegati che ne sono parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ____

REGISTRO n°___________/200_/ EA

Timbro dell'Amministrazione che rilascia il registro

[1] **Cancellare la voce che non interessa**

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ____

REGISTRO n°__________/200_/EB

Timbro dell'Amministrazione che rilascia il registro

[1] Cancellare la voce che non interessa

ALLEGATO 3

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI PARTI DI ESEMPLARI ANIMALI E VEGETALI INCLUSE NEGLI ALLEGATI A E B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1]______________________________

REGISTRO n°__________**/200_/PAB**

Timbro dell'Amministrazione che rilascia il registro

[1] Cancellare la voce che non interessa

ALLEGATO 4

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES

REGISTRO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI o MORTI
DI SPECIE VEGETALI INCLUSE NELL'ALLEGATO A e B DEL REGOLAMENTO(CE) 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ATTUAZIONI.

Ente/Soc./Ditta/ Sig.[1] ____________________

REGISTRO n° __________ **/200_/VAB**

Timbro dell'Amministrazione che rilascia il registro

[1] Cancellare la voce che non interessa

ALLEGATO 5

REGISTRO DI DETENZIONE DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS DELLA LEGGE 150/92

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Nella tabella CARICO indicare gli esemplari attualmente presenti presso la ditta o persona fisica e quelli in entrata. Nella tabella SCARICO indicare gli esemplari in uscita

ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI

a) **NR.** = Indicare un numero progressivo

b) **Data** = La data di carico o scarico a seconda del tipo di movimento

c) **Nome scientifico** - indicare il nome scientifico riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni.

d) **Nome comune** - indicare il nome comune riportato negli allegati al Regolamento (CE) 338/97 e successive modificazioni; nel caso lo stesso non fosse riportato, barrare la casella.

e) **Sesso** – Indicare il sesso dell'esemplare (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

M = maschile
F = femminile
I = indeterminato

1) **Data di nascita** – Indicare la data di nascita certa o presunta (solo in caso di esemplari vivi di specie animali)

2) **Luogo di nascita** – Indicare il luogo di nascita e, se conosciuta, la struttura dove è avvenuta la nascita (solo in caso di esemplari vivi di specie animali).

3) **Tipo di acquisizione** – Indicare le modalità di acquisizione dell'esemplare:

A = acquisto
B = affidamento
C = acquisizione gratuita
D = donazione
E = ritrovamento
F = altro

4) **Fonte** – Indicare la sigla relativa all'origine dell'esemplare:

W = Esemplari prelevati dall'ambiente naturale –
R = esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D **= animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti**
A = piante dell'allegato A riprodotte artificialmente
C = animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali dell'allegato B allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
F = animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del Reg. (CE) 939/97 della Commissione, nonché loro parti
I = esemplari confiscati o sequestrati (indicare solo in combinazione con altro codice)
O = esemplari pre-convenzione (indicare solo in combinazione con altro codice)
U = origine sconosciuta

5) **Tipo documento** – Indicare la tipologia del documento di acquisizione:

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

6) **Documento CITES** – Indicare gli estremi (numero, data, paese di rilascio) del documento CITES riferito all'esemplare.

7) **Identificazione** – Indicare o il numero del microchip inserito nell'esemplare o Indicare il numero dell'anello inamovibile, seguito dalle lettere dx se applicato all'arto destro, o sx se applicato all'arto sinistro (solo in caso di esemplari vivi di specie animali), o il numero di targhette identificative.

8) **Quantità** = Indicare la quantità

9) **Rif. Carico** = Indicare il numero di riferimento del registro di carico

10) Causa uscita – **Indicare la causa di cessazione del possesso dell'esemplare:**

A = morte
B = vendita
C = affidamento
D = fuga (solo in caso di specie animali)
E = furto

11) **Documento di Uscita** – Indicare la tipologia del documento di uscita

A = fattura
B = contratto di affidamento
C = cessione gratuita
D = donazione
E = altro

12) **Luogo di uscita** = Indicare la struttura di destinazione dell'esemplare; nel caso di fuga o furto barrare la casella.

13) **Impianto** =Solo per le specie di Allegato A. Se la propagazione non è avvenuta attraverso acquisto ma attraverso propagazione artificale la colonna va compilata nella parte (a) al momento della semina o del taleaggio indicando il numero dei semi/talee utilizzati e nella parte (b) va compilata dopo un annodalle precedenti operazioni indicando il numero di piante effettivamente ottenute. Le piante morte saranno indicate nel registro di scarico.

01A2221

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Inserimento della società Lucense, in Lucca, tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove tecniche stabilite dal decreto ministeriale 23 maggio 1985.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile, in data 23 maggio 1985, recante le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile, in data 14 maggio 1990, recante le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 21 luglio 1995, che ha apportato modifiche al predetto decreto 23 maggio 1985;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Vista l'istanza in data 21 giugno 1999 della società Lucense, con sede in Lucca, via di Piaggia n. 2 che ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare le prove tecniche di omologazione su imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Visto il foglio prot. n. 20933 in data 29 agosto 2000 dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e la successiva integrazione prot. n. 29277 in data 15 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

La società Lucense, in epigrafe individuata, è autorizzata ad effettuare le prove tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 23 maggio 1985, sulle tipologie di imballaggi di cui alla tabella di seguito riportata e, comunque, solo su imballaggi con massa lorda fino a 56 kg gruppi d'imballaggio: I; II; III.

Genere	Materiale	Categoria	Codice
1. Fusti	G. Cartone		1G
4. Casse	G. Cartone		4G
5. Sacchi	H. Tessuto di materia plastica	senza fodera né rivestimento	5H1
		stagni alle polveri	5H2
		resistenti all'acqua	5H3
	H. Pellicola di materia plastica		5H4
	M. Carta	multifoglio	5M1
		multifoglio resistenti all'acqua	5M2
6. Imballaggi compositi (solo materie solide)	H. Recipienti di materia plastica assemblata con	un fusto esterno in cartone	6HG1
		una cassa esterna in cartone	6HG2
	H. Recipienti di vetro porcellana gres assemblati con	un fusto esterno in cartone	6PG1
		una cassa esterna in cartone	6PG2
Imballaggi combinati con imballaggio esterno		un fusto in cartone	1G
		una cassa in cartone	4G

La stessa società è inserita tra gli enti preposti riportati nell'elenco di cui al punto 5.1 del decreto 23 maggio 1985.

Roma, 15 febbraio 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

01A2359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edil pop», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edil pop», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 31 maggio 1983, rep. n. 171363, registro imprese n. 6404, camera di commercio di Taranto.

Taranto, 26 febbraio 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A2391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01810).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 12 settembre 2000, con la quale la Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami: 3. Corpi di veicoli terrestri; 10. R.c. autoveicoli terrestri; 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Vista la delibera assunta in data 25 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 15 e 20 dello statuto

sociale, l'inserimento di un nuovo art. 21 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 22 febbraio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a.;

Dispone:

La Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a, con sede in Milano, via Leopardi n. 15, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami: 3. Corpi di veicoli terrestri; 10. R.C. autoveicoli terrestri; 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2360

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società Ceasco S.r.l., in Como, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c),* individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, primo comma, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi di Roma per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 18 settembre 2000, con la quale la società Ceasco S.r.l., con sede in Como, via Ballerini n. 12, legalmente rappresentata dal rag. Felice Bernasconi, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 27 novembre 1990 a rogito notaio dott. Achille Cornelio (n. 40070 di repertorio e n. 14960 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata; nonché il verbale di assemblea straordinaria del 6 aprile 2000 a rogito notaio Achille Cornelio (n. 57006 di repertorio e n. 23880 di raccolta) durante la quale è stato modificato lo statuto ed aumentato il capitale sociale a lire 120 milioni;

Vista la polizza di assicurazione n. 635/32/5483 stipulata con la compagnia assicuratrice Cattolica;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Ceasco S.r.l., con sede in Como, via Ballerini n. 12, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2358

DECRETO 23 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero della finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio delle imposte dirette di Voghera ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 22 febbraio 2001 a seguito del parziale crollo del paramento di un solaio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Voghera il 22 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2670

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2001)**, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23)**, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. *Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati.

1. *Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.*

2. *I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.*

3. *I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.*

4. *Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.*

5. *I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.*

6. *L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:*

a) *lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;*

b) *lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.*

7. *Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.*

8. *Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.*

9. *Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.*

10. *Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.*

Art. 2.

Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio

1. *L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.*

3. *L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.*

4. *L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.*

5. *L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.*

6. *Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.*

7. *Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.*

Art. 3.

Disposizioni in materia di controlli e di personale

1. *L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.*

2. *Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.*

3. *L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.*

4. *Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».*

5. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.*

6. *L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.*

7. *Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.*

8. *Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.*

9. *Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.*

Art. 4.

Poteri di ordinanza

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

Art. 5.

Relazioni periodiche

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

1-bis. *Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere.*

Art. 5-*bis*

Contabilità speciale

1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempinienti connessi con il suddetto trasferimento.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione *degli articoli 1 e 2* del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 7.

Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie

1. Per gli interventi previsti *dagli articoli 1 e 2 del presente decreto* il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Art. 7-*bis.*

Fondo per l'emergenza BSE

1. *Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

2. *Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:*

a) *interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;*

b) *interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera* b), *del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;*

c) *indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;*

d) *contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi. di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;*

e) *un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.*

3. *In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito:* a) *lire 50 miliardi;* b) *lire 51 miliardi;* c) *lire 1 miliardo;* d) *lire 48 miliardi;* e) *lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.*

4. *L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.*

5. *L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.*

6. *L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dota-*

zione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) *quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;*

b) *quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera* c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella* D *della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-*ter.*

Agevolazioni

1. *Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

2. *Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.*

3. *A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.*

4. *Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.*

5. *Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

6. *È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordina-*

rio di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b)*, capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera* b).

7. *Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.*

8. *Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.*

Art. 7-*quater.*

Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281

1. *L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:*

«Art. 22. — 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.*

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.*

4. *La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.*

5. *Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo».*

2. *L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:*

«Art. 23. — 1. *In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.*

2. *In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.*

3. *Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.*

4. *Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».*

3. *I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-*bis *e 7-*ter *non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.*

4. *I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere* b) e c)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 23 del 29 gennaio 2001.*

5. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.*

Art. 7-*quinquies.*

Istituzione di un Consorzio obbligatorio

1. *E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.*

2. *Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.*

3. *Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.*

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A2825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 17 marzo 1998.

Il giorno 5 gennaio 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 17 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 gennaio 2000, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2000.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 5 gennaio 2001.

01A2392

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26727-XV.J(2392) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 75 versione colore rosso+serpentelli;

bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 75 versione colore verde+serpentelli;

bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 75 versione colore blu+serpentelli;

bomba cilindrica Giuliani colori e serpentelli calibro 75 versione colore viola+serpentelli;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico della pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2376

Con decreto ministeriale n. 559/C.26816-XV.J(2465) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Batteria di Tronette e Castagnole R1», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Trecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2373

Con decreto ministeriale n. 559/C.4449-XV.J(2812) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Vulcano Nasti 1», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2374

Con decreto ministeriale n. 559/C.26605-XV.J(2370) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tuono 1», che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2375

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 marzo 2001

Dollaro USA	0,9357
Yen giapponese	111,71
Corona danese	7,4642
Lira Sterlina	0,63740
Corona svedese	9,0860
Franco svizzero	1,5431
Corona islandese	80,12
Corona norvegese	8,2070
Lev bulgaro	1,9522
Lira cipriota	0,57911
Corona ceca	34,613
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,23
Litas lituano	3,7437
Lat lettone	0,5771
Lira maltese	0,4098
Zloty polacco	3,7182
Leu romeno	25390
Tallero sloveno	215,9898
Corona slovacca	43,708
Lira turca	862333
Dollaro australiano	1,8268
Dollaro canadese	1,4463
Dollaro di Hong Kong	7,2981
Dollaro neozelandese	2,2054
Dollaro di Singapore	1,6434
Won sudcoreano	1187,40
Rand sudafricano	7,2155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2881

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coriforte»

Estratto decreto n. 829 del 25 settembre 2000

Specialità medicinale CORIFORTE, nella forma e confezione: «compresse rivestite», 24 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«compresse rivestite», 24 compresse rivestite:

A.I.C. n. 032028019 (in base 10), 0YKFCM (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principi attivi: paracetamolo 325 mg, clorfenamina maleato 2 mg, fenilpropanolamina cloridrato 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, gomma arabica, saccarosio, talco, calcio solfato diidrato, titanio diossido, cera carnauba, cera gialla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza, del raffreddore, della febbre da fieno o altre allergie del tratto respiratorio superiore.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da bando o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2390

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxene»

Estratto decreto n. 1012 del 6 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAMOXENE nelle forme e confezioni «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como (Como), via Licinio, 11-15 - 22036 Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034790016 (in base 10), 115QN0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Bohm SA stabilimento sito in Fuenlabrada (Madrid) (Spagna), Pol.Ind. Cobo Calleja c/Molinaseca (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 15,2 mg;

eccipienti: lattosio 117 mg; amido di mais 41,1 mg; gelatina 1,1 mg; carbossimetilcellulosa sodica a legami incrociati 3,6 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,7 mg; polietilenglicole 300 0,55 mg; titanio biossido 0,8 mg; magnesio stearato 2 mg;

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034790028 (in base 10), 115QND (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Bohm SA stabilimento sito in Fuenlabrada (Madrid) (Spagna), Pol.Ind. Cobo Calleja c/Molinaseca (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 30,4 mg;

eccipienti: lattosio 234 mg; amido di mais 82,2 mg; gelatina 2,2 mg; carbossimetilcellulosa sodica a legami incrociati 7,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5,4 mg; polietilenglicole 300 1,1 mg; titanico biossido 1,6 mg; magnesio stearato 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2382

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blustark»

Estratto decreto n. 12 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BLUSTARK nelle forme e confezioni «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14 - c.a.p. 16019 Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse efffervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034491011 (in base 10), 10WLN3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina - Trento (Italia), via Provina n. 2 (produzione completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: gluconato ferroso 640 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: sodio bicarbonato 625 mg; sodio carbonato 150 mg; acido citrico anidro 1000 mg; acido tartarico 100 mg; sorbitolo 202 mg; sodio ciclamato 10 mg; saccarina sodica 30 mg; aroma arancio 50 mg; leucina 40 mg; acido ascorbico 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2383

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritropiù»

Estratto decreto n. 13 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ERITROPIÙ nelle forme e confezioni «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse efffervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034441016 (in base 10), 10V1TS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (tutte).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2384

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eriglobin»

Estratto decreto n. 14 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ERIGLOBIN nelle forme e confezioni «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42 - Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034442018 (in base 10), 10V2T2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2385

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myrialen»

Estratto decreto n. 16 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MYRIALEN nelle forme e confezioni «300 mg capsule rigide, 60 capsule», «300 mg capsule rigide, 30 capsule» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vi.Rel. Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vinovo - Torino, via Vadone, 22/6 - c.a.p. 10048 Italia, codice fiscale n. 07376270018.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

300 mg capsule rigide, 60 capsule;

A.I.C. n. 034648016 (in base 10), 111CYJ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Procemsa S.p.a., stabilimento sito in Nichelino (Torino) - Italia, via Mentana, 10 (produzione completa e controlli finali).

Composizione: 300 mg:

principio attivo: iperico estratto secco 300 mg (contenuto di ipericine totali, espresse come ipericina: almeno 0,855 mg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato 43 mg; magnesio stearato 7 mg; gelatina dura 77 mg; maltodestrina in quantità variabile in base al contenuto di ipericine totali dell'estratto.

300 mg capsule rigide, 30 capsule;

A.I.C. n. 034648028 (in base 10), 111CYW (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Procemsa S.p.a., stabilimento in Nichelino (Torino) - Italia, via Mentana, 10 (produzione completa e controlli finali).

Composizione: 300 mg contengono:

principio attivo: iperico estratto secco 300 mg (contenuto di ipericine totali, espresse come ipericina: almeno 0,855 mg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato 43 mg; magnesio stearato 7 mg; gelatina dura 77 mg; maltodestrina in quantità variabile in base al contenuto di ipericine totali dell'estratto.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2386

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megafer»

Estratto decreto n. 18 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MEGAFER, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 0358970587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034492013 (in base 10), 10WMMF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi alla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma S.p.a., stabilimento sito in Ravina (Trento), Italia, via Provina, 2 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: gluconato ferroso 640 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: sodio bicarbonato 625 mg; sodio carbonato 150 mg; acido citrico anidro 1000 mg; acido tartarico 100 mg; sorbitolo 202 mg; sodio ciclamato 10 mg; saccarina sodica 30 mg; aroma arancio 50 mg; leucina 40 mg; acido ascorbico 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2387

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liderclox»

Estratto decreto n. 19 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIDERCLOX, nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84093, Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033552011 (in base 10), 0ZZXNC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi alla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a., stabilimento sito in Arese (Milano), Italia, via Marconi, 28/9 (produzione completa e controlli); La.Fa.Re. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), Italia, via Sac. Ben. Cozzolino, 77 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Flucloxacillina sodica monoidrato 1088 mg;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica 100 mg; polivinilpirrolidone 40 mg; magnesio stearato 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2388

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcium D3 Sandoz»

Estratto decreto n. 52 del 26 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CALCIUM D3 SANDOZ, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880U.I. compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, s.s. Varesina, 233 km. 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880U.I. compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034642013 (in base 10) 11162X (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina, 2 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (corrispondenti a 1000 mg di calcio); colecalciferolo polvere concentrata 8,8 mg (corrispondenti a 880 U.I. pari a 22μg di vitamina D3);

eccipienti: acido citrico 4000 mg; mannitolo 431,2 mg; sodio saccarinato 40 mg; aroma arancio (contenente maltodestrine) 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2389

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Dantrium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 44 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: DANTRIUM - IV 1 flacone 20 mg - AIC n. 024372070.

Società dott. Formenti S.p.a. - via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Dantrium» IV 1 flacone 20 mg - AIC n. 024372070 prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 195 del 9 marzo 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2671

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Cervidil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 45 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: CERVIDIL - 1 candeletta vaginale 1 mg - AIC n. 026028011.

Società Serono Pharma S.p.a. - via Casilina, 125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Cervidil», 1 candeletta vaginale 1 mg - AIC n. 026028011, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 197 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2672

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 91 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: SALONPAS:

10 cerotti medicati - AIC n. 022511063;

«E» 2 cerotti medicati - AIC n. 022511137;

bomboletta spray 80 ml - AIC n. 022511176;

bomboletta spray 120 ml - AIC n. 022511188.

Società Farmila farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali Salonpas, 10 cerotti medicati - AIC n. 022511063, Salonpas, «E» 2 cerotti medicati - AIC n. 022511137, Salonpas, bomboletta spray 80 ml - AIC n. 022511176, Salonpas, bomboletta spray 120 ml - AIC n. 022511188, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 294 dell'11 febbraio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2673

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 92 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: ENOXEN:

8 compresse 400 mg - AIC n. 026003018;

12 compresse 300 mg - AIC n. 026003020.

Società C&RF S.r.l. - piazza Trento, 2 - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali Enoxen, 8 compresse 400 mg - AIC n. 026003018, Enoxen, 12 compresse 300 mg - AIC n. 026003020, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 541 del 14 ottobre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2674

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Metotressato Teva»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 93 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: METOTRESSATO TEVA - 1 flac. soluzione 500 mg/20 ml - AIC n. 026544039.

Società Teva Pharma B.V. - Industrieweg 23, P.O. box 217 - 3640 Ae Mijdrecht (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali Metotressato teva, 1 flac. soluzione 500 mg/20 ml - AIC n. 026544039, prodotti anteriormente al 24 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 969 del 23 dicembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2675

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Be Total»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 94 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: BE TOTAL:

«100 g sciroppo» 1 flacone - AIC n. 000850038;

«compresse rivestite tipo forte» 20 compresse - AIC n. 000850053;

20 discoidi - AIC n. 000850065.

Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - via Robert Koch, 12 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Be total», «100 g sciroppo» 1 flacone - AIC n. 000850038, «Be total», «compresse rivestite tipo forte» 20 compresse - AIC n. 000850053, «Be total», 20 discoidi - AIC n. 000850065, prodotti anteriormente al 4 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 968 del 23 dicembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2676

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Vicks Medinait»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 102 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: VICKS MEDINAIT:

sciroppo 180 ml - AIC n. 024449011;

flacone sciroppo 90 ml - AIC n. 024449023.

Società Procter & Gamble S.p.a. - viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Vicks medinait», sciroppo 180 ml - AIC n. 024449011, flacone sciroppo 90 ml - AIC n. 024449023, prodotti anteriormente al 30 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 731 del 19 luglio 2000 di modifica di composizione, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2677

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale per uso umano «Fienamina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 104 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: FIENAMINA: 10 compresse - AIC n. 025650019.

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. - via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Fienamina», 10 compresse - AIC n. 025650019, prodotti anteriormente al 29 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 58 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dronal»

Estratto provvedimento n. 110 del 23 febbraio 2001

Specialità medicinale: DRONAL:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029054032.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si approva, per la specialità medicinale «Dronal», l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: «Dronal» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

01A2377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alendros»

Estratto provvedimento n. 111 del 23 febbraio 2001

Specialità medicinale: ALENDROS:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029051036.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si approva, per la specialità medicinale «Alendros», l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: «Alendros» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

01A2378

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosamax»

Estratto provvedimento n. 112 del 23 febbraio 2001

Specialità medicinale: FOSAMAX:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029052038.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., via G. Fabbroni, 61 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si approva, per la specialità medicinale «Fosamax», l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: «Fosamax» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2379

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genalen»

Estratto provvedimento n. 113 del 23 febbraio 2001

Specialità medicinale: GENALEN:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 034172015.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, 112 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si approva, per la specialità medicinale «Genalen», l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: «Genalen» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2380

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adronat»

Estratto provvedimento n. 114 del 23 febbraio 2001

Specialità medicinale: ADRONAT:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029053030;

«10 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 029053055.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si approva, per la specialità medicinale «Adronat», l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: «Andronat» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2381

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Marche in data 10 gennaio 2000, che ha fatto propria con delibera della giunta regionale in data 20 dicembre 1999 l'istanza dell'Associazione produttori della VINEA redatta in collaborazione con l'Agenzia servizi nel settore agroalimentare per la Regione Marche (ASSAN), intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Offida»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida il 28 agosto 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 10 gennaio 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il direttore generale: AMBROSIO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «OFFIDA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione d'origine controllata «Offida» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Offida» Pecorino;

«Offida» Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e Spumante);

«Offida» rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Offida» Pecorino:

Pecorino: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%;

«Offida» Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e Spumante):

Passerina: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%;

«Offida» rosso:

Montepulciano: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20% .

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Offida» Pecorino e Passerina, anche nella tipologia passito e spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche; Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata; partendo dalla s.s. n. 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la s.s. n. 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la strada che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume verso valle fino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica che percorre fino alla s.s. 4 Salaria.

La zona di produzione dell'«Offida» rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dalla intersezione del torrente Menocchia con la s.s. 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione della s.s. 16 Adriatica con la s.s. Salaria da cui prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castinano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano.

Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.

A questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali-San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la s.s. 16 Adriatica.

La zona di produzione della tipologia Passerina, Vino Santo è limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000, in coltura specializzata, sia per i vini bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione alcolometrica minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
—	—	—
Pecorino	10	11,50
Passerina	12	11,00
Passerina spumante	12	10,50
Passerina Passito e Vino Santo	12	11,50
Rosso	10	12,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell'intero territorio provinciale.

L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie «Passito» e «Vino Santo» devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno della zona di produzione sopracitata, mentre la spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave può essere effettuata su tutto il territorio nazionale.

Elaborazione.

La tipologia «Offida» passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia «Offida» Vino Santo deve essere ottenuta con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.

L'uva appassita può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e la fermentazione non è condizionata nei tempi di avvio e di conclusione.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia «Passito» e di almeno 2 anni per la tipologia «Vino Santo».

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione (hl) massima di vino
Pecorino	70	70
Passerina	70	84
Passerina spumante	70	8.4
Passerina Passito e Vino Santo	40	48
Rosso	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina (anche nella tipologia «Spumante»), «Offida» Rosso o il 43% per i vini «Offida» Passerina nelle tipologie «Passito» e «Vino Santo», anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento

Tipologia	Durata in mesi	di cui in legno (mesi)	Decorrenza
Rosso	24	6	1º dicembre successivo alla vendemmia
Passerina, Passito	18	12	1º dicembre successivo alla vendemmia
Passerina, Vino Santo	36	24	1º dicembre successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», nelle tipologie «rosso» - «passito» - «Vino Santo», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 6 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia per la tipologia «rosso».

L'immissione al consumo per le altre tipologie bianche della denominazione di origine controllata «Offida» deve avvenire dopo il 1º marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno» e «Falerio dei Colli Ascolani» o verso la indicazione geografica tipica «Marche».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Offida» Passerina:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

«Offida» Pecorino:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

«Offida» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

«Offida» Passerina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

«Offida» Passerina passito:

colore: paglierino-ambrato più o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

«Offida» Passerina Vino Santo:

colore: ambrato più o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Offida» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con metodo classico è obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, escluse le tipologie «Passerina passito» e «Passerina Vino Santo», possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Le tipologie «Offida» Passerina passito e «Offida» Passerina Vino Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero.

Per i vini rossi è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.

Per i vini bianchi è consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale sintetico.

01A2362

COMUNE DI ARCADE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Arcade (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

A far data dal 1º gennaio 2001, di ridurre dallo 0,2 allo 0 per cento e quindi di non applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita a favore del comune (aliquota opzionale).

01A2733

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Belvedere Langhe (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare dello 0,2 per cento l'aliquota dell'addizionale IRPEF da applicarsi per l'anno 2001.

Di dare atto che a seguito della presente variazione l'aliquota dell'addizionale IRPEF da applicare per l'anno 2001 risulta pari allo 0,4 per cento.

01A2734

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Borgo San Giovanni (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A2735

COMUNE DI BOVES

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Boves (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento a decorrere dall'anno 2001.

01A2736

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelbelforte (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'anno 2001, nella misura dello 0,2 per cento.

01A2737

COMUNE DI CHIEUTI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Chieuti (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,4 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A2738

COMUNE DI DEROVERE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Derovere (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A2739

COMUNE DI LIERNA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lierna (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2001, la misura dello 0,2 per cento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

01A2740

COMUNE DI OSIO SOTTO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Osio Sotto (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 253 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare, *(Omissis)* l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001, di + 0,12 punti percentuali rispetto all'aliquota dell'esercizio 2000 determinando pertanto la stessa nella misura dello 0,5 per cento.

01A2741

COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ospedaletto D'Alpinolo (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione n. 20 del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di stabilire in un punto percentuale l'incremento, per l'anno 2001, dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di dare atto che, per effetto di tale incremento, l'aliquota passa, per l'anno 2001, a complessivi cinque punti percentuali.

01A2742

COMUNE DI POZZOL GROPPO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pozzol Groppo (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, di 0,2 punti percentuali e quindi nella misura dello 0,4 per cento.

01A2744

COMUNE DI RIETI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rieti ha adottato la seguente deliberazione n. 39 del 14 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,4 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A2745

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Torri di Quartesolo (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire *(Omissis)*, a partire dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 per cento.

01A2746

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Zenson di Piave (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 20 del 5 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,5 punti percentuali.

01A2747

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651059/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.